

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIUSEPPE GILIBERTI

Seduta del 26/11/2025

FATTO

Parte ricorrente, nel proprio ricorso, sostiene quanto di seguito:

- ha concluso in data 22/12/2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *355) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 34.320,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 286,00 ciascuna;
- Il finanziamento è stato anticipatamente con decorrenza in data 29/02/2024, dopo il pagamento di 49 rate;
- In relazione a detto contratto, il cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, come previsto dalla c.d. pronuncia Lexitor;



- In data 23/07/2025 ha esperito infruttuosamente reclamo, con il quale ha chiesto la restituzione pro quota degli oneri e commissioni secondo il seguente calcolo:

Pertanto, chiede il pagamento di € 1.921,88 oltre la restituzione di quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione, alla refusione di € 200,00 a titolo di assistenza difensiva ed € 20,00 quale rimborso delle spese per la procedura e gli interessi dal reclamo al saldo.

L'intermediario, contrariamente, si oppone a tale richiesta affermando:

In via preliminare,

- il procedimento deve essere sospeso in quanto l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo, in occasione di una controversia volta ad accertare e dichiarare l'eventuale erroneità e illegittimità di una decisione ABF, ha rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, con conseguente sospensione del giudizio;

Nel merito,

- il contratto oggetto di ricorso è stato estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49 su 120 complessive;
- il contratto sottoscritto dal cliente e il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che rimangono a carico della cliente le "commissioni di attivazione" e le "provvigioni per l'intermediario del credito" nonché l'imposta di bollo in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- al momento dell'estinzione anticipata, è stato riconosciuto al cliente il solo rimborso di € 177,50 a titolo di *rimborso commissioni di gestione non maturate* ed € 132,06 a titolo di *rimborso costi incasso rate non maturati*, considerando 71 rate residue, in quanto costi soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento;
- in particolare, le "commissioni di attivazione" hanno la stessa natura delle spese di istruttoria;
- i "costi di intermediazione" remunerano, invece, un'attività svolta da un soggetto terzo a cui il cliente "si è liberamente e discrezionalmente rivolto"; di conseguenza, l'intermediario non è il reale *accipiens* della commissione difettando quindi la legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata dal cliente;
- la ripetibilità dei costi ex art. 125-sexies TUB è condizionata dal fatto che tali costi siano dovuti dal cliente per ottenere il finanziamento: non sono costi dovuti quelli frutto di una libera scelta del cliente;
- nel caso in specie, l'intermediario si è uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art. 125 sexies TUB e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d'Italia);
- conferma la non ripetibilità dei costi la recente sentenza della Corte di Giustizia n. 555/2023, seppur resa con riferimento al credito immobiliare, come confermato dalla giurisprudenza di merito;
- sussiste quindi il c.d. "*principio di legittimo affidamento*" che rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica.

DIRITTO

Sulla eccezione preliminare il Collegio osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extra giudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Inoltre, le Disposizioni ABF prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

Pertanto, in senso conforme a precedenti di questo medesimo Collegio di Milano (decisione n. 2074/25 del 24/02/25) si ritiene procedersi con la valutazione di merito del ricorso.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto a seguito del quale il cliente chiede la retrocessione di costi nei termini sopra riportati.

Oggetto di controversia è un contratto sottoscritto in data 22/12/2019 e, pertanto, prima del 25 luglio 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell'art. 125-sexies tub, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25.7.2021 si applichino "le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti", ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri recurring.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta.

Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi: - per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); - per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli

interessi).

Veniamo ora al caso di specie.

Il finanziamento in questione è stato estinto in data 29.2.2024, dopo la scadenza di n. 49 rate sulle n. 120 totali.

Dato atto delle condizioni di contratto, della descrizione degli oneri ivi connessi e delle condizioni di estinzione anticipata, si osserva che sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi (Milano nn. 7086/2023 e 1272/2024) le clausole contrattuali possono essere come di seguito qualificate:

- Commissioni di attivazione – Up Front;
- Commissioni di gestione – Recurring;
- Provvigioni per l'intermediario del credito – Up Front;
- Spese per incasso rate – Recurring.

Non sono presenti rimborsi successivi all'estinzione.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.988,11	TAN	4,98%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	286,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/02/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,51%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				892,32	Upfront	37,51%	334,68	0,00	334,68
Commissioni di gestione				300,00	Recurring	59,17%	177,50	177,50	0,00
Commissione intermediario del credito				2.059,20	Upfront	37,51%	772,35	0,00	772,35
Commissioni di gestione				223,20	Recurring	59,17%	132,06	132,06	0,00
Totale				2.359,20					772,35

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 772,00, è inferiore a quanto chiesto dal Cliente (€ 1.746,00, escluse le spese per le commissioni di estinzione) che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

A detto importo devono aggiungersi le spese di procedura (€ 20,00) e gli interessi al tasso legale da computarsi, attesa la natura restitutoria e non risarcitoria dell'importo, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione, sino al saldo effettivo (così come chiarito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5304/2013).

Contrariamente è da rigettarsi la richiesta di rimborso delle spese legali (richieste nella misura di € 200,00) in quanto, la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, come anche chiarito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 4580/2025.

Da ultimo, il ricorrente chiede altresì il rimborso dell'importo addebitato in sede di conteggio estintivo senza, tuttavia, allegazioni a supporto della propria domanda, né formulando ulteriori contestazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'art.125 sexies TUB.

In proposito si rappresenta che il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020 del 31/03/2020) ha enunciato il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. Per cui detta domanda deve rigettarsi, attesa la genericità e l'assenza di allegazioni a supporto della stessa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 772,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA